

CONCORSI PUBBLICI: Procedimento - Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza - Domande di partecipazione - Errori materiali - Soccorso istruttorio - Necessità - Anche nei casi di domanda presentata in modo informatizzato.

Tar Abruzzo – L’Aquila, Sez. I, 1 aprile 2021, n. 172

- in *Il Foro amministrativo*, 4, 2021, pag. 684.

“[...] in materia di concorsi pubblici, l’Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti.

Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato [...], atteso che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente [...] non tanto per attribuire all’interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare [...]”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della A.S.L. n. 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Colagrande nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 in collegamento simultaneo da remoto;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha partecipato al concorso per titoli indetto con deliberazione del 2.9.2020 del Direttore Generale della ASL 1 – Abruzzo – Avezzano –Sulmona di L’Aquila n. 1499 per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di personale nella qualifica di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D”.

Fra i titoli di servizio Sara Bafile ha dichiarato i periodi lavorativi prestati in favore di strutture sanitarie pubbliche nella qualifica di infermiere professionale presso la ASL 1, in qualità di lavoratrice interinale messa a disposizione dall’agenzia di lavoro interinale “Orienta SPA”.

Nel compilare la domanda per via telematica ha tuttavia qualificato erroneamente detti servizi come prestati “presso strutture private”.

Ne è seguita, ai sensi dell’art. 6 - “Valutazione dei titoli” - dell’Avviso di selezione, l’attribuzione di un punteggio pari al “10% della durata, con punti 1,200 per anno” con conseguente iscrizione in graduatoria in posizione di gran lunga inferiore a quella alla quale avrebbe avuto diritto con l’attribuzione del punteggio intero.

Con il ricorso in decisione quindi impugna la deliberazione del Direttore Generale della ASL 1 n. del 16.12.2020 della A.S.L. 1 di approvazione della graduatoria di merito (come modificata con deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 11.1.2021) deducendo, con due articolati motivi, vizi di violazione di legge e di eccesso di potere per difetto d’istruttoria e motivazione, nonché per altri profili.

L’Amministrazione intimata eccepisce l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnazione dell’avviso pubblico e, nel merito, riconduce l’attribuzione del minor punteggio all’errata compilazione della domanda perché la ricorrente, dopo aver già correttamente compilato il 6° campo della domanda telematica, denominato “Tipo datore di lavoro”, con l’inserimento della dicitura “agenzia di lavoro”, avrebbe sbagliato nell’inserire, nel 10° campo riservato al “Tipo ente”, anziché la corretta dicitura proposta dal menu a tendina “altro ente pubblico”, presso il quale aveva prestato servizio in regime di somministrazione interinale, la dicitura “agenzia di lavoro interinale”, ripetendo erroneamente quanto già scritto nel 6° campo.

Alla camera di consiglio del 24 marzo 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo e dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020.

Non è fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente.

Infatti la ricorrente invoca la corretta applicazione del bando nella parte in cui prevede la valutazione del servizio comunque prestato a favore di strutture pubbliche, ancorché tramite agenzie di somministrazione e neppure può ritenersi che dovesse impugnare la clausola contenuta nell’avviso che dispone: *“Non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice le dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto od incomplete”*, in quanto non risulta affatto che la Commissione ne abbia fatto applicazione nel caso di specie, anzi è oggetto di censura proprio l’omessa istruttoria della domanda della ricorrente, anche a seguito di formale reclamo sul quale non vi è stata alcuna pronuncia.

Nel merito il ricorso è fondato.

Nel caso in decisione si discute di un errore sul contenuto della dichiarazione della ricorrente (“agenzia di lavoro” in luogo di “altro ente pubblico” nel 10° campo del modulo telematico di

domanda) che, secondo la ASL, non sarebbe stato possibile emendare in sede di vaglio delle domande, in quanto imputabile esclusivamente alla ricorrente.

In punto di fatto è pacifico che se la ricorrente avesse inserito la corretta dicitura “altro ente pubblico” nel 10° campo del modello di domanda, che richiede presso quale Ente aveva prestato il servizio dichiarato (in specie l’Ospedale civile di L’Aquila), avrebbe ottenuto il maggior punteggio cui aspira.

Ne consegue che, trattandosi di errore sul contenuto della dichiarazione, anche nel merito non ha rilevanza la clausola richiamata dalla resistente che esonera la Commissione esaminatrice dal valutare le *dichiarazioni sostitutive rese in modo non corretto*.

Infatti chiaramente detta clausola fa riferimento, non al contenuto (eventualmente errato come nel caso in decisione), ma alle modalità di compilazione della domanda, come dimostra il contesto nel quale essa è inserita, che prescrive l’uso esclusivo del format on line di domanda ed esclude la valutazione di documenti o integrazioni inviate con modalità diverse da quelle prescritte dal bando, mentre il contenuto delle dichiarazioni sostitutive viene preso in considerazione con riferimento alla veridicità delle stesse, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000.

Occorre quindi chiedersi se la Commissione di concorso fosse tenuta a rilevare - e con quali conseguenze - l’errore del contenuto della dichiarazione resa dalla ricorrente che in questa sede la difesa della ASL ha dettagliatamente decritto.

Questo Tribunale ha già avuto modo di ribadire che in materia di concorsi pubblici, l’Amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio *ex art. 6* della l. n. 241 del 1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti versati in atti.

Tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modo informatizzato (T.A.R. Abruzzo – L’Aquila, 15 gennaio 2021 n. 11; 19 ottobre 2020, n. 361; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 11/04/2019, n. 465), atteso che se l’errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali può richiedersi all’amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente (Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198), non tanto per attribuire all’interessato un vantaggio di sua spettanza, quanto perché la procedura concorsuale è finalizzata a selezionare le migliori professionalità disponibili per realizzare il preminente interesse pubblico, che un errore di valutazione potrebbe pregiudicare.

Appare del resto evidente che l'ASL abbia agito in conformità con detti principi nel chiedere, a un numero considerevole di aspiranti, integrazioni della domanda ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali e specifici e delle condizioni di ammissibilità della domanda (cfr. deliberazione n. 2240 del 16.12.2020).

Nel caso in decisione, emerge inoltre con chiarezza che l'errore materiale in cui è incorsa la ricorrente, determinato verosimilmente anche dalla farraginoso procedura di compilazione della domanda, era facilmente verificabile e riconoscibile da parte dell'Amministrazione perché, in effetti, i servizi pregressi sono stati prestati dalla ricorrente, tramite agenzia interinale, proprio presso la medesima ASL resistente.

Lo dimostra il fatto che in questa sede la stessa ASL rinviene un palese contrasto fra quanto dalla ricorrente erroneamente dichiarato nel 10° campo rispetto ai dati correttamente inseriti nei campi dal 2° al 6° della domanda, relativi al rapporto con il datore di lavoro privato, ossia l'agenzia interinale di somministrazione Orienta, e nei campi 8° e 9° relativi alla descrizione del soggetto fruitore del lavoro somministrato, ossia l'Ospedale Civile di L'Aquila.

Il gravato provvedimento è, pertanto, illegittimo perché, in difetto di istruttoria, omette di considerare che la ricorrente ha effettivamente prestato servizio presso una pubblica amministrazione, come chiaramente desumibile dalla domanda e ciò comporta, ai fini della valutazione dei titoli, l'applicazione del punteggio per intero previsto per i servizi prestati "presso pubbliche amministrazioni" ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

Per le ragioni esposte il ricorso in epigrafe è fondato e, pertanto, va accolto con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

Il Collegio ravvisa giusti ed eccezionali motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla, limitatamente alla posizione della ricorrente, la deliberazione del Direttore Generale n. 2240 in data 16.12.2020 della A.S.L. 1 (come risultante dalla modifica operata dalla deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 11.1.2021) di approvazione della graduatoria di merito relativa all'Avviso pubblico, per titoli, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di unità di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere Cat. D.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

L'ESTENSORE

Maria Colagrande

IL PRESIDENTE

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO